



# **Unione delle Camere Penali Italiane**

## **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**

1. **Novità legislative.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

**C. Cost. sentenza 6 marzo 2019 (dep. 7 giugno 2019) nr. 141, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.**

**Reati e pene – Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata” – Configurazione come illecito penale - Non fondatezza.**

*La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Si veda al riguardo il comunicato di seguito riportato.

#### **COMUNICATI**

**Comunicato del 7 giugno 2019: LA LIBERTA' SESSUALE È UN DIRITTO MA NON GIUSTIFICA IL FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE**

#### **3. Sezioni Unite.**

**Sez. Un., Sent. n. 24906 del 18 aprile 2019 (dep. 4 giugno 2019), Pres. Carcano, Rel. Zaza.**

**Correlazione tra accusa e sentenza - In genere - Falso in atto pubblico - Aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. - Fidefacenza dell'atto non esplicitamente contestata - Possibilità per il giudice di ritenere l'aggravate in sentenza - Esclusione - Ragioni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

Le Sezioni Unite hanno affermato che non può essere ritenuta dal giudice in sentenza la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico di cui all'art. 476, comma secondo, c.p., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo d'imputazione mediante l'espressa indicazione di tale natura o l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso il richiamo della predetta disposizione di legge, non essendo sufficiente il mero riferimento all'atto.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale evidenziato nell'ordinanza di rimessione.

Invero, in base ad un indirizzo interpretativo, la contestazione in fatto dell'aggravante *de qua* non sarebbe consentita, richiedendosi che l'addebito dell'ipotesi aggravata risulti espressamente nell'imputazione, mediante indicazione specifica della violazione dell'art. 476, comma 2, c.p., oppure in difetto della stessa, attraverso l'utilizzo di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al tenore della previsione normativa (cfr. Sez. III, Sent. n. 6809 dell'8 ottobre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 262550; Sez. V, Sent. n. 12213 del 13 febbraio 2014, *invi.* n. 260209), o che, comunque, inequivocabilmente alludono all'efficacia fidefacente dell'atto ritenuto falso (cfr. Sez. V, Sent. n. 30435 del 18 aprile 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273807). A fondamento di tale assunto si pone il diritto dell'imputato, riconosciuto anche in sede comunitaria (cfr. Corte EDU, 11 dicembre 2007, *Drassich c. Italia*), di essere tempestivamente e dettagliatamente informato, non solo dei fatti materiali contestatigli, ma anche della qualificazione giuridica ai medesimi attribuita. Da ciò si fa discendere la necessità, affinché l'esercizio dei diritti di difesa sia pienamente garantito, che la natura fidefacente dell'atto, oggetto del falso, sia adeguatamente e correttamente esplicitata nell'imputazione (cfr. Sez. V, Sent. n. 24643 del 13 aprile 2018, *Degli Angioli*, in *C.E.D. Cass.* n. 273339; Sez. V, Sent. n. 8359 del 5 febbraio 2016).

Secondo l'orientamento opposto, deve, invece, ritenersi ammissibile la contestazione in fatto dell'aggravante in questione, richiamando quanto già affermato in sede di legittimità, per altra circostanza aggravante, ossia che non è indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che lo integrano (cfr. Sez. V, Sent. n. 38588 del 16 settembre 2008, Fornaro, in *C.E.D. Cass.* n. 242027). Di qui la sufficienza, ai fini del corretto esercizio espletamento dei diritti di difesa dell'imputato, della cognizione da parte di quest'ultimo degli elementi fattuali della circostanza stessa, attraverso l'indicazione dell'atto in relazione al quale la condotta di falso è contestata (cfr. Sez. V, Sent. n. 2712 del 14 settembre 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268864; Sez. I, Sent. n. 24870 del 12 marzo 2015). A conforto di tale conclusione, in alcune pronunce vengono richiamati, in tema di legittimità della diversa qualificazione giuridica del fatto, i principi generali sulla rilevanza della prevedibilità della riqualificazione in termini di compatibilità con le garanzie difensive (cfr. Sez. U, Sent. n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, in *C.E.D. Cass.* n. 264438), evidenziando come la natura fidefacente dell'atto, laddove emergente dalla descrizione del medesimo riportata nell'imputazione, renda prevedibile per la difesa che l'inespressa riconducibilità del fatto all'ipotesi aggravata sia ritenuta dal giudicante (cfr. Sez. V, Sent. n. 55804 del 20 settembre 2017, *ivi*, 271838). Mentre in altre sentenze, si rimanda alla decisività del dato dell'assistenza tecnica garantita all'imputato nel nostro ordinamento, riconosciuta anche nella giurisprudenza comunitaria (Corte Edu, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia), in considerazione delle ampie possibilità che ciò permette nella previsione di questo esito processuale alla stregua delle caratteristiche dell'atto indicato nella contestazione (cfr. Sez. V, Sent. n. 23609 del 4 aprile 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273473; Sez. V, Sent. n. 33843 del 4 aprile 2018, Scopelliti, *ivi*, n. 273624).

Accomuna, peraltro, le succitate decisioni la precisazione che la natura fidefacente dell'atto deve risultare incontrovertibilmente come propria della tipologia dell'atto indicato nell'imputazione (cfr. Sez. V, Sent. n. 38931 del 2 aprile 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265501).

L'informazione provvisoria è già stata pubblicata nella Newsletter n. 67, mentre l'ordinanza di rimessione n. 3274, emessa dalla Sez. V Pen. il 4 dicembre 2018 (dep. 23 gennaio 2019), Pres. Vessichelli, Est. Scarlini, è stata pubblicata nella Newsletter n. 62.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

#### **QUESTIONI PENDENTI**

**Sez. VI, Ord. di rimessione n. 24661 del 15 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019), Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo - Udienza: 18 luglio 2019 - Relatore: Vessichelli.**

**Misure di prevenzione – Diniego controllo giudiziario dell’impresa destinataria di misura interdittiva antimafia – Ricorribilità per cassazione del provvedimento del Tribunale.**

La Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

*“se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dall’impresa destinataria di una misura interdittiva antimafia, sia proponibile il ricorso per cassazione”.*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**Sez. V sent. 2 maggio 2019 – 12 giugno 2019 n. 26065, Pres. De Marzo, Rel. Borrelli.**

**Causa di giustificazione – Diritto di critica politica – Criterio dell’interesse sociale e della continenza – Valutazione della continenza.**

L’accertamento della scriminante del diritto di critica politica richiede, in linea generale, la verifica della sussistenza dei tre requisiti della verità, della continenza e dell’interesse sociale alla notizia, quest’ultimo da intendersi come l’interesse generale alla conoscenza del fatto ossia l’attitudine della notizia a



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

contribuire alla formazione della pubblica opinione. Nella valutazione della continenza, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere. Sul tema generale della continenza rispetto alla diffamazione, esso postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione — e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitalmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

**[Sez. V sent. 17 maggio 2019 – 11 giugno 2019 n. 25810, Pres. De Palla, Rel. Caputo.](#)**

**Causa di giustificazione – Legittima difesa – Attualità del pericolo – Idoneità della minaccia già in corso o anche solo imminente ad integrare l'attualità del pericolo.**

L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico ad una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva. Il pericolo attuale richiesto ai fini dell'integrazione della causa di giustificazione implica una situazione in cui il concreto pericolo risulti imminente ovvero una situazione in cui l'offesa sia già iniziata e sia ancora in corso: la scriminante è esclusa di fronte ad un pericolo futuro o immaginario, mentre integra il requisito dell'attualità del pericolo soltanto un pericolo attuale, consistente in una concreta minaccia già in corso di attuazione nel momento della reazione ovvero in una minaccia od offesa imminente. In quest'ottica anche la minaccia può dar corpo al pericolo attuale richiesto quale requisito della legittima difesa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. VI sent. 31 gennaio 2019 – 7 giugno 2019 n. 25390, Pres. Paoloni, Rel. De Amicis.](#)**

**Concorso di persone nel reato - Mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti - Condizioni.**

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente *extraneus*, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente *intraneus*. (*Sentenza che si segnala per l'ampia disamina ricostruttiva della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità dell'istituto oggetto della norma di cui all'art. 117 c.p.*)

**[Sez. III, sent. 10 maggio-14 giugno 2019, n. 26280, Pres. Liberati, Rel. Noviello](#)**

**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Configurabilità - Condotta "*post delictum*" - Rilevanza - Limiti.**

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p. non rileva la mera condotta "*post delictum*", sicché l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato non integra di per sé una lieve entità dell'offesa, atteso che l'esiguità del disvalore deriva da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza

**[Sez. V sent. 5 aprile 2019 – 11 giugno 2019 n. 25797, Pres. Micheli, Rel. Scordamaglia.](#)**

**Misura di sicurezza personale - Espulsione dello straniero dallo Stato – Pericolosità sociale dello straniero – Efficacia risocializzante del nucleo familiare.**

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 c.p., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale alla luce dei criteri posti dall'art. 133 c.p. Peraltro, anche nel caso in cui i familiari conviventi con lo straniero non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicché l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

[Sez. IV, sentenza 15 marzo 2019 – 5 giugno 2019 n. 24922 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi](#)

#### **Colpa medica – Art. 590 *sexies* c.p. – Sentenza – Obbligo di motivazione – Parametri**

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2 c. 4 c.p. le argomentazioni della sentenza di merito devono indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.

[Sez. VI sent. 28 marzo 2019 – 13 giugno 2019 n. 26234, Pres. Petruzzellis, Rel. Costanzo.](#)

#### **Invasione arbitraria di terreni o edifici – Elemento soggettivo - Dolo specifico.**

Il dolo specifico nel reato di invasione di terreni o edifici, comporta la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto" e deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di attuare una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive: in altri termini, ha una finalizzazione specifica nella occupazione - o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto - che non è provata





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

dalla consapevolezza della illegittimità dell'occupazione perché occorre, in ogni caso, la finalizzazione specifica. Il reato non sussiste se chi è entrato nell'immobile altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, lo ha fatto a fini diversi dal suo utilizzo o se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizza un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente.

[Sez. VI sent. 9 aprile 2019 – 4 giugno 2019 n. 24882, Pres. Fidelbo, Rel. Bassi.](#)

**Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – Obblighi del custode ove oggetto del pignoramento sia un credito.**

Qualora l'oggetto del pignoramento sia un credito, gli "obblighi che la legge impone al custode" devono interpretarsi nel senso che il terzo, una volta notificatagli l'intimazione di cui all'art. 543 c.p.p., non può compiere atti di disposizione sulla somma pignorata e non può consegnare o pagare le somme da lui dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice. Ciò all'evidente scopo di evitare la sottrazione delle somme dal medesimo dovute all'azione esecutiva del creditore precedente. Ne discende che, in caso di custodia *ex art.* 546, comma 1, c.p.c., l'unica violazione degli obblighi del custode suscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 388, comma quinto c.p. è costituita dal mancato accantonamento delle somme dovute al proprio creditore in favore del creditore precedente, cioè dalla sottrazione di esse dal vincolo di indisponibilità impresso dal pignoramento. Dall'assunzione della qualifica di custode non deriva alcun obbligo di trasferire il bene pignorato al creditore del proprio creditore, di tal che nessuna conseguenza di natura penale può derivare dall'inosservanza di tale (insussistente) obbligo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

#### **[Sez. II sent. 22 febbraio 2019 – 11 giugno 2019 n. 25617 Pres. Cervadoro, Rel. Pacilli.](#)**

##### **Rapina – Elemento psicologico – Dolo concomitante o sopravvenuto.**

In tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto. È ben possibile ritenere, quindi, che il reato possa essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sull'efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia.

#### **[Sez. II sent. 9 maggio 2019 – 6 giugno 2019 n. 25168 Pres. Gallo, Rel. Paziienza.](#)**

##### **Truffa “*on line*” – Circostanza aggravante della minorata difesa – Requisiti.**

In tema di truffa *on-line*, è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete.

#### **[Sez. V sent. 2 maggio 2019 – 12 giugno 2019 n. 26062, Pres. De Marzo, Rel. Scordamaglia.](#)**

##### **Violenza privata – Nozione di violenza - Riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione – Condotte penalmente irrilevanti.**

In tema di delitto di violenza privata, integra l'elemento della violenza la condotta di chi impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente. È necessario tuttavia che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà.

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. VI sent. 22 maggio 2019 – 14 giugno 2019 n. 26356, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.](#)**

**Aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 – Elemento materiale – Prova.**

La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa. Ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima.

**[Sez. VI sent. 5 marzo 2019 – 13 giugno 2019 n. 26230, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati.](#)**

**Aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 – Elemento soggettivo – Dolo specifico.**

Secondo un orientamento ormai maggioritario, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico, richiede che il soggetto abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione o, comunque, abbia fatto propria tale finalità; occorre, cioè, che questo fine costituisca l'obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente o del capomafia con quelli dell'organizzazione.

#### **Sez. IV, sentenza 12 febbraio 2019 – 5 giugno 2019 n. 24909 – Pres. Izzo – Rel. Tornesi**

##### **Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Confisca del veicolo – Prescrizione – Insussistenza**

Il presupposto applicativo della confisca del veicolo di cui all'art. 186 cod. str. è l'irrevocabilità del punto della pronuncia concernente l'accertamento del reato. Da ciò deriva che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non consente, in difetto di una pronuncia irrevocabile di accertamento del fatto-reato, di disporre la confisca del veicolo.

#### **Sez. V sent. 14 maggio 2019 – 10 giugno 2019 n. 25598, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.**

##### **Inottemperanza dell'ordine di lasciare lo Stato – Giustificato motivo - Inversione dell'onere della prova – Mero onere di allegazione in capo all'imputato.**

In tema di immigrazione, la sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non implica alcuna inversione dell'onere della prova in capo all'imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, sicché tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice. Ciò in linea con il consolidato indirizzo secondo cui nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. VI sent. 20 dicembre 2018 – 14 giugno 2019 n. 26326, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.](#)**

**Legge stupefacenti - Associazione ex art. 74/ DPR. 309/90 - Partecipe - Responsabilità per i reati fine.**

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente".

**[Sez. III, sent. 14 maggio-14 giugno 2019, n. 26284, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta](#)**

**Legge stupefacenti - Ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5. - Integrazione - Criteri di valutazione - Fattispecie.**

Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990, occorre una complessiva e concomitante valutazione di tutti i parametri delineati dalla norma; si deve, pertanto, escludere la sussistenza dell'ipotesi lieve qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che, uniformandosi ai principi sopra richiamati, aveva osservato come il complessivo contesto fattuale accertato dagli agenti di p.g. – che avevano rinvenuto nell'abitazione dell'imputato complessivamente 70 gr. di cocaina, 50 gr. di sostanza da taglio di tipo mannite, tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi – fosse indicativo dell'allestimento di un'attività di spaccio a carattere organizzato e duraturo, essendo finalizzata, per stessa ammissione dell'imputato, a*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

*divenire, per il futuro, fonte di guadagno, quale attività parallela a quella ufficiale, evidentemente insufficiente per il pagamento delle imposte, essendo lo stesso debitore nei confronti dell'Erario per diverse decine di migliaia di euro).*

#### **Sez. III, sent. 28 marzo-13 giugno 2019, n. 26194, Pres. Aceto, Rel. Di Stasi**

**Omesso versamento dei contributi previdenziali - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicazione - Requisito della non abitualità del comportamento - Criteri di valutazione - Fattispecie.**

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., l'attuale struttura del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali non impedisce al giudice del merito di prendere in considerazione, in relazione alla sussistenza o no del necessario requisito della non abitualità del comportamento, il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata, assumendo in tal caso rilievo la eventuale reiterazione della condotta tipica. *(Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che aveva valorizzato il fatto che le omissioni contributive riguardavano plurime mensilità).*

#### **D. Diritto processuale.**

#### **Sez. VI sent. 13 settembre 2018 – 13 giugno 2019 n. 26256, Pres. Capozzi, Rel. Agliastro.**

**Archiviazione – Poteri del Gip sulla richiesta del PM- Possibilità di ordinare l'imputazione coatta anche in relazione a reati estranei all'indagine del PM – Esclusione.**

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, è "abnorme" il provvedimento con cui il giudice ordina l'imputazione coatta di persona non iscritta nel registro degli indagati, sottolineando che tale imposizione priverebbe l'organo dell'accusa del potere di indagare nei confronti di una persona non contemplata nella richiesta di archiviazione e di adottare autonome determinazioni all'esito delle



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

indagini espletate. È pertanto impedito al giudice di ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per ipotesi di reato diversa da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza.

#### **[Sez. II sent. 11 aprile 2019 – 10 giugno 2019 n. 25529 Pres. Cammino, Rel. Paziienza.](#)**

##### **Chiamata in correità – Necessità di elementi di riscontro – Requisiti.**

In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo sia logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità.

#### **[Sez. II sent. 22 maggio 2019 – 13 giugno 2019 n. 26121 Pres. Gallo, Rel. Perrotti.](#)**

##### **Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione ex art. 578 c.p.p. – Obbligo di compiuta disamina dei motivi di impugnazione dell'imputato.**

La previsione di cui all'art. 578, c.p.p., per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità degli imputati deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.

#### **[Sez. IV, sentenza 27 marzo 2019 – 12 giugno 2019 n. 25875 – Pres. Dovere – Rel. Ranaldi](#)**

**Decreto penale di condanna – Opposizione - Art. 461 c.p.p. – Inammissibilità dell'istanza di messa alla prova a seguito dell'opposizione – Dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione – Abnormità del provvedimento**

All'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova, presentata in sede di opposizione a decreto penale non può seguire l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale. Da ciò deriva che, a seguito della mancata ammissione alla *probation* ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il gip, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, deve compiere l'attività processuale - prevista dal codice di rito - conseguente all'atto di opposizione: emissione del decreto di giudizio immediato ovvero fissazione dell'udienza in camera di consiglio in caso di richiesta, subordinata a quella presentata ai sensi dell'art. 464-*bis* c.p.p., di riti alternativi.

#### **[Sez. III, sent. 26 febbraio-11 giugno 2019, n. 25734, Pres. Ramacci, Rel. Socci](#)**

**Divieto di secondo giudizio - Ipotesi - Già avvenuta irrogazione di sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" - Non coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa - Sussistenza della preclusione ex art. 649 c.p.p. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.**

Non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 c.p.p., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente amministrativa ma avente carattere sostanzialmente "penale" ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa. *(In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso la violazione del divieto di "bis in idem" con riferimento a persona imputata ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento dell'IVA dovuta, fatto per il quale era stata inflitta sanzione amministrativa alla società dallo stesso soggetto legalmente rappresentata).*

#### **Sez. IV, sentenza 17 aprile 2019 – 5 giugno 2019 n. 24940 – Pres. Izzo – Rel. Picardi**

##### **Elezione di domicilio – Art. 161 c.p.p. – Mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'indagato – Conseguenze**

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccedendone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.

#### **Sez. IV, sentenza 27 febbraio 2019 – 13 giugno 2019 n. 26092 – Pres. Fumu – Rel. Dovere**

##### **Giudizio di Cassazione – Annullamento senza rinvio – Art. 620 lett. L) c.p.p. - Presupposti**

Con la modifica della disposizione di cui all'art. 620 c.p.p. il legislatore ha inteso ampliare i poteri del Giudice di legittimità consentendo di estendere le ipotesi di annullamento senza rinvio, in un'ottica deflattiva dei casi di nuovo giudizio di merito a seguito di annullamento in cassazione. La nuova formulazione rende ora possibili valutazioni discrezionali purché aventi ad oggetto gli elementi accertati dal giudice di merito, senza alcuna necessità o possibilità di modificazione delle statuizioni da questi rese.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. IV, sentenza 14 marzo 2019 – 6 giugno 2019 n. 25141 – Pres. Menichetti – Rel. Ranaldi](#)**

**Impugnazione parte civile – Art. 576 c.p.p. – Assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Interesse – Insussistenza**

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. Quando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all'art. 51 c.p. o per un'altra ragione, la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al Giudice civile o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del giudizio penale.

**[Sez. II sent. 15 maggio 2019 – 6 giugno 2019 n. 25170 Pres. Gallo, Rel. Di Paola.](#)**

**Incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo – Sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. – Casi.**

L'accertamento, oltre che dell'infermità di mente al momento del fatto, anche dell'incapacità dell'imputato di partecipazione coscientemente al processo, è ostativo alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità, con contestuale applicazione di una misura di sicurezza, in quanto l'imputato che versi in stato di infermità mentale ha interesse a partecipare coscientemente al processo, al fine di esercitare le prerogative difensive finalizzate a evitare l'applicazione di una misura di sicurezza che, pur non rappresentando una pena in senso stretto, certamente possiede un contenuto afflittivo che esige la garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. Invece, la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. non opera e, se disposta, dev'essere revocata quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. II sent. 11 aprile 2019 – 12 giugno 2019 n. 26016 Pres. Cammino, Rel. Mantovano.](#)**

**Misure cautelari - Collaboratori di giustizia – Giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare – Requisiti.**

Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.

**[Sez. I, sent. 28 maggio 2019 – 12 giugno 2019 n. 26034, Pres. Mazzei, Rel. Aprile.](#)**

**Misure cautelari – Esigenze – Attualità del pericolo di reiterazione – Nozione.**

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) c.p.p., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (*nel caso di specie, alla Corte è apparsa priva di motivazione l'affermazione dei Giudici di merito secondo cui nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, nell'ambito della quale è stato posto in essere il fatto, possono presentarsi prossime occasioni favorevoli alla reiterazione, non potendosi ragionevolmente supportare tale conclusione sulla base della personalità dell'indagato, che è privo di precedenti penali, sulla base delle caratteristiche della condotta, non essendo emerso*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

*alcun illecito vantaggio patrimoniale e sulla presenza di illeciti o impropri contatti con i pubblici ufficiali, non risultando nulla di anormale in proposito)*

**[Sez. VI sent. 21 maggio 2019 – 14 giugno 2019 n. 26354, Pres. Petruzzellis, Rel. Amoroso.](#)**

#### **Misure cautelari – Giudicato cautelare – Nozione – Limiti.**

Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. La preclusione del c.d. giudicato cautelare non opera però rispetto alle acquisizioni di nuovi elementi probatori che ponendosi in contraddizione con quelli già valutati, impongono necessariamente una nuova rivalutazione del quadro indiziario al fine di verificare la perdurante sussistenza della necessaria gravità degli indizi richiesta per legittimare il mantenimento della misura cautelare.

**[Sez. VI sent. 7 marzo 2019 – 4 giugno 2019 n. 24894, Pres. Fidelbo, Rel. Rosati.](#)**

#### **Misure cautelari – Riesame – Udienza camerale – Richiesta di presenziare formulata dall'indagato successivamente alla presentazione dell'istanza – Ammissibilità.**

Pur dopo la modifica normativa dell'art. 309, comma 6, c.p.p. dalla legge n. 47 del 2015, la richiesta di presenziare all'udienza nel procedimento di riesame non deve necessariamente essere presentata dall'indagato o imputato con l'atto introduttivo del giudizio, ma può essere formulata con atto separato ed anche successivo; in quest'ultimo caso, il tribunale sarà tenuto ad accoglierla, disponendo quanto necessario alla traduzione dell'interessato od autorizzandolo a comparire senza accompagnamento, purché la richiesta pervenga in tempo utile, in concreto, a predisporre tali incombenze, potendo altrimenti respingere detta richiesta, tuttavia dando conto delle relative ragioni nel provvedimento di rigetto o nell'ordinanza emessa all'esito della procedura incidentale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. V sent. 4 marzo 2019 – 5 giugno 2019 n. 25086, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)**

**Motivazione della sentenza – Valutazione del perito sottoposta a critica delle parti – Obbligo in capo al giudice di rispondere alle critiche.**

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di merito può far proprie le conclusioni del perito, ma ove queste siano state sottoposte a motivata critica delle parti, egli è tenuto a prendere in considerazione tale critica ed a rispondere, sia pure avvalendosi delle risposte eventualmente richieste al perito e da questi fornite.

**[Sez. IV, sentenza 15 marzo 2019 – 12 giugno 2019 n. 25862 – Pres. Piccialli – Rel. Bruno](#)**

**Revisione – Art. 630 c.p.p. – Nozione di prova preesistente**

È ammissibile la richiesta di revisione fondata su prove preesistenti, già ammesse nel giudizio e non acquisite per successiva rinuncia della parte atteso che, a norma dell'art. 630 c. 1 lett. c) c.p.p., per prove nuove debbono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.

**[Sez. III, sent. 14 marzo-13 giugno 2019, n. 26183, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud](#)**

**Giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - Respingimento della richiesta - Facoltà dell'imputato - Ipotesi.**

Laddove sia stata respinta dal g.u.p. o dal g.i.p. la richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - con ordinanza non impugnabile in forza del principio di tassatività delle impugnazioni - l'imputato che si voglia dolere di tale decisione, e che comunque intenda esercitare il proprio diritto alla prova, ha l'onere di rinnovare la richiesta prima della



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, giusta la previsione di cui all'art. 438, comma 6, c.p.p. nella versione risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzione di cui alla sent. Corte cost. n. 169/2003. Se tale richiesta sia nuovamente respinta e si proceda a dibattimento - ovvero se il diniego sia per la prima volta intervenuto davanti al giudice adito con rito direttissimo o con citazione diretta - il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "*in limine litis*" la richiesta di accesso al rito abbreviato deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. L'eventuale decisione sfavorevole all'imputato è impugnabile e, in tal caso, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "*ex ante*", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuzione prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. Allorquando l'imputato presti, invece, acquiescenza a tale decisione (in tal modo, peraltro, sanando *ex art.* 183, lett. a, c.p.p. l'eventuale nullità per mancanza di motivazione che il ricorrente parimenti invoca in ricorso) e richieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, accettando di essere giudicato allo stato degli atti, nel caso di condanna fruisce della diminuzione di pena, sicché, avendo rinunciato a coltivare il diritto all'assunzione della prova come ben avrebbe potuto fare seguendo l'*iter* più sopra delineato, non ha interesse a contestare in grado d'appello il mancato accoglimento dell'originaria istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, né potrà dedurre come motivo di gravame la mancata ammissione della prova richiesta, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "*ex officio*" ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. I, sent. 27 maggio 2019 – 14 giugno 2019 n. 26295, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)**

**Sentenza – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Mutamento del fatto – eterogeneità o incompatibilità delle condotte.**

Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato quando tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza sussista un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità e se si è in presenza di una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 27 maggio 2019 – 14 giugno 2019 n. 26325, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)**

**Sorveglianza – Differimento pena – Condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario – Divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.**

Il giudice deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o no dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.: occorre, cioè, verificare concretamente se le patologie, pur curabili in Istituto e mediante il ricorso all'istituto giuridico di cui all'art. 11 ord. pen., non comportino condizioni di vita che producano sofferenze aggiuntive al detenuto, con una detenzione contraria al senso di umanità e, quindi, priva di finalità rieducativa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

**[Sez. I, sent. 28 maggio 2019 – 12 giugno 2019 n. 26035, Pres. Mazzei, Rel. Aprile.](#)**

**Sorveglianza – Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Attualità della pericolosità sociale – Parametri di riferimento da valutare in concreto.**

Per accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere eseguita una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.

**[Sez. I, sent. 24 maggio 2019 – 13 giugno 2019 n. 26178, Pres. Casa, Rel. Centonze.](#)**

**Sorveglianza – Regime detentivo *ex art. 41 bis* ord. pen. – Decreto di proroga – Reclamo – Sopravvenuta carenza della pericolosità sociale – Condizioni.**

L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 *bis* L. n. 354 del 1975 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non si possono identificare con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario; viceversa la verifica va effettuata sulla base delle circostanze di fatto, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

#### **F. Misure di prevenzione.**

**[Sez. V sent. 12 febbraio 2019 – 5 giugno 2019 n. 25111, Pres. Vessichelli, Rel. Settembre.](#)**

**Misure di prevenzione personali – Attualità del pericolo – Necessità di prendere in considerazione esclusivamente il momento di prima applicazione della misura ai fini della valutazione dell'attualità.**

La “attualità” della pericolosità va valutata – per l'applicazione delle misure di prevenzione personali previste dal d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 - al momento della prima applicazione della misura, giacché in tale momento si pone la necessità di far fronte agli atteggiamenti devianti del proposto. Una pericolosità cessata, pur legittimando l'applicazione di misure patrimoniali - per l'inerenza della pericolosità alla *res* illegittimamente acquisita - non legittima, invece, l'applicazione di misure personali, che rimarrebbero, a fronte di un mutamento dello stile di vita del soggetto “esaminato”, prive di base giuridica e di giustificazione razionale.

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

##### **RESPONSABILITA' DEGLI ENTI**

**[Sez. IV, sentenza 12 febbraio 2019 – 12 giugno 2019 n. 25830 – Pres. Izzo – Rel. Tornesi](#)**

**Responsabilità degli Enti – Prescrizione del reato presupposto – Art. 8 D. Lgs. 231/2001 – Obbligo di accertamento autonomo**

In tema di responsabilità degli Enti, in presenza di una declaratoria di prescr



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

izione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. b) D. Lgs. n. 231 del 2001, è tenuto a procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, il che implica una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

#### **5. Novità editoriali**

Carmelo Asaro: ***LA MESSA IN SCENA DEL REATO*** Giuffrè

Andrea Di Landro: ***LA RESPONSABILITA' PER L'ATTIVITA' AUTORIZZATA NEI SETTORI DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO. STRUMENTI PENALI ED EXTRAPENALI DI TUTELA*** Giappichelli

Fabio Fiorentini, Carlo Florio: ***LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO***  
Giuffrè

Carla Manduchi (a cura di): ***CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI PENALI 2018*** Giuffrè

Vittorio Manes, Valerio Napoleoni: ***LA LEGGE PENALE ILLEGITTIMA: Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*** Giappichelli

Francesco Menditto: ***LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE E PATRIMONIALE***  
Giuffrè

Oreste Morcavallo: ***L'INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA*** Giuffrè



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

Mauro Ronco (a cura di): ***IL DIRITTO DI ESSERE UCCISI: VERSO LA MORTE DEL DIRITTO?*** Giappichelli

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Incontro: ***PARLARE DI DIRITTI: GLI AVVOCATI NELLE SCUOLE. Obiettivi raggiunti e prospettive per il nuovo anno*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 18 giugno 2019, ore 10.30, Sala Eligio Gualdoni

Convegno: ***IL RESTYLING DELLA COOPERAZIONE PENALE: NUOVI ISTITUTI E VECCHI PROBLEMI*** (Università di Verona)

Verona, mercoledì 19 giugno 2019, ore 9.30, Aula “Bartolomeo Cipolla” del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona – Via C. Montanari 9

Seminario: ***IMMIGRAZIONE QUESTIONI APERTE: Integrazione, Sicurezza, cittadinanza*** (Camera Penale di Monza)

Monza, giovedì 20 giugno 2019, ore 14.30, Sala Bella Istituto Scolastico Leone Dehon, Via Appiani 1

Evento: ***“PER LA DIGNITA’ DELL’AVVOCATO” Manifestazione per il conferimento del premio “Achille Lombardo Pijola” 2017 – 2018*** (Camera Penale di Bari)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

Bari, giovedì 20 giugno 2019, ore 15.30, Sala Consiliare dell'Ordine degli Avvocati di Bari – Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola

Incontro di studio: ***STUPEFACENTI: RAGIONI E CONSEGUENZE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE*** (Camera Penale di Trieste Prof. Sergio Kostoris)

Trieste, giovedì 20 giugno 2019, ore 16, Università di Trieste, Via Filzi 14 aula I 4

Convegno: ***GLI INCERTI CONFINI DEL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO. Il punto sullo stato dell'arte*** (Università degli Studi di Bergamo)

Bergamo, venerdì 21 giugno 2019, ore 14.30, Campus Economico – Giuridico, via Caniana 2, Sala Galeotti

Convegno: ***QUARANT'ANNI DI CAMERA PENALE VENEZIANA. Il ruolo dell'avvocato nelle commissioni della camera penale veneziana*** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

Venezia, venerdì 21 giugno 2019, ore 14.30, Salone Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro, San Marco 481

Seminario, ***L'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO (EPPO) di cui al Regolamento UE, 12 ottobre 2017, n. 2017/1939/UE. Verso un nuovo modello di cooperazione giudiziaria "rafforzata"?*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, venerdì, 21 giugno 2019, ore 14.30, Centro di Formazione, Cultura e Attività forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Via XII Ottobre 3

Convegno: ***LA VIA PER STRASBURGO*** (Camera Penale di Trapani "Giuseppe Rubino")



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

Trapani, venerdì 21 giugno 2019, ore 16, Palazzo di Giustizia, Aula Giovanni Falcone, Via XXX Gennaio

Convegno: **QUALE RESPONSABILITÀ PER I MAGISTRATI?** (Università di Verona)

Verona, martedì 25 giugno 2019, ore 9, Aula Cipolla del Dipartimento di Scienze Giuridiche, via C. Montanari 9

Seminario di esecuzione penale: **L'ESECUZIONE PENALE E LA TUTELA DELLA SALUTE** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 26 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Convegno: **PROCESSO PENALE: DALLA NOTIZIA DI REATO ALLA SENTENZA. SPERIAMO CHE SIA FEMMINA!** (Camera Penale "A. Cantafora" di Catanzaro)

Catanzaro, giovedì 27 giugno 2019, ore 15.30, Salotto culturale – via Settembrini, 26

Convegno: **EFFETTI DELL' "SPAZZACORROTTI" E "RIFORMA BONAFEDE": VERSO QUALE GIUSTIZIA PENALE? IL DIALOGO COSTANTE TRA UCPI ED ANM** (Camera Penale di Napoli Nord)

Napoli, giovedì 27 giugno 2019, ore 15.30, Sala Livatino Tribunale di Napoli Nord – Castello Aragonese – Piazza Trieste e Trento Aversa (CE)

Seminario: **IN DIFESA DELLA LEGITTIMA DIFESA. LA LEGGE 26 APRILE 2019 N. 36 TRA IUS DICERE E IUS FACERE** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

Venezia, venerdì 28 giugno 2019, ore 15.45, Centro Cardinal G. Urbani, Via Visinoni 4/C – Venezia - Zelarino



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 70 – 15 giugno 2019**

Seminario di esecuzione penale: **LE MISURE DI SICUREZZA** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 10 luglio 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7